

Autorità indipendente di ricorso  
in materia radiotelevisiva

## **Rapporto annuale 2002**

## Indice

<b>1</b>	<b>BASE LEGALE</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>COMPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>GESTIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>SUNTO DELL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI RICORSO</b> .....	<b>4</b>
4.1	ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO.....	4
4.2	TRASMISSIONI OGGETTO DI RECLAMO.....	5
4.3	GIURISPRUDENZA IN GENERALE .....	6
4.4	PROCEDURA IN SEGUITO A VIOLAZIONI DEL DIRITTO .....	7
<b>5</b>	<b>GIURISPRUDENZA DELL'AUTORITÀ DI RICORSO</b> .....	<b>9</b>
5.1	DECISIONE DEL 15 MARZO RIGUARDANTE IL SERVIZIO "STREIT IM ROTLICHTMILIEU" DIFFUSO DA TELE BASEL NELL'AMBITO DELLA TRASMISSIONE "7 VOR 7" .....	9
5.2	DECISIONE DEL 21 GIUGNO RIGUARDANTE IL SERVIZIO SU UN ARTICOLO DELLA RIVISTA ..... "ACUSA" DIFFUSO DALLA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE NELL'AMBITO DEL "TÉLÉJOURNAL" .....	10
5.3	DECISIONE DEL 23 AGOSTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO SATIRICO SU SWISSAIR DIFFUSO DAL CANALE SVIZZERO DRS NELL'AMBITO DELLA TRASMISSIONE "KASSENSTURZ" .....	11
<b>6</b>	<b>REVISIONE DELLA LEGGE SULLA RADIOTELEVISIONE</b> .....	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>AMBITO INTERNAZIONALE</b> .....	<b>13</b>
7.1	CONVENZIONE EUROPEA SULLA TELEVISIONE TRANSFRONTALIERA.....	13
7.2	EUROPEAN PLATFORM OF REGULATORY AUTHORITIES .....	14
<b>8</b>	<b>HTTP://WWW.UBI.ADMIN.CH</b> .....	<b>14</b>
	<b>ALLEGATO I: COMPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ E DELLA SEGRETERIA</b> .....	<b>16</b>
	<b>ALLEGATO II: STATISTICA COMPARATIVA PER IL PERIODO 1984-2002</b> .....	<b>18</b>

## **1 Base legale**

L'attività dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (qui di seguito "autorità di ricorso" o "autorità") è fondata sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (qui di seguito Cost.; RS 101): "I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso". La legge sulla radiotelevisione (qui di seguito LRTV, RS 784.40) precisa l'organizzazione e i compiti dell'autorità di ricorso (articolo 58 segg. LRTV) e disciplina la procedura in caso di ricorso in materia di programmi (art. 62 segg. LRTV).

La LRTV è attualmente sottoposta a una revisione totale. Il 18 dicembre, il Consiglio federale ha trasmesso il relativo messaggio alle Camere federali (cfr. capitolo 6).

## **2 Composizione dell'autorità**

Il Consiglio federale ha nominato quale nuovo membro dell'autorità a partire dal 1° maggio Heiner Käppeli, lic. iur. e lic. phil., vicedirettore dell'istituto MAZ (Medienausbildungszentrum). Egli succede a Christine Baltzer-Bader. Il mandato dei membri impiegati a tempo parziale scade alla fine del 2003 (cfr. composizione dell'autorità, allegato I). Il Consiglio federale ha inoltre prolungato il mandato di Sergio Caratti in deroga al raggiungimento del limite di età (articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza sulle commissioni; RS 172.31).

## **3 Gestione**

Nell'anno in esame non vi sono stati cambiamenti in merito alle risorse umane e finanziarie dell'autorità. Dal punto di vista amministrativo l'autorità è integrata nella Segreteria generale del DATEC, che fissa e gestisce il budget (credito di finanziamento).

L'autorità dispone di una segreteria composta di tre persone per un totale di 1,7 posti di lavoro (cfr. allegato I). In agosto la sede della segreteria, presso la Schwarztorstrasse 59 di Berna, ha dovuto essere sgomberata d'urgenza perché la concentrazione di amianto riscontrata nell'edificio superava i valori limite. Per alcune

settimane la segreteria non ha potuto disporre né di un ufficio fisso, né dei suoi documenti. Attualmente è sistemata a titolo provvisorio alla Effingerstrasse 77 a Berna. I diversi traslochi hanno ritardato alcune procedure di ricorso. Come ogni anno, la segreteria dell'autorità ha dovuto rispondere a numerose richieste concernenti il diritto in materia di programmi. Buona parte di esse riguardavano i cambiamenti di programma su DRS 3.

L'autorità è stata rappresentata dai suoi membri nell'ambito di diverse manifestazioni, tra cui anche un progetto gioventù di Expo.02 che tematizzava le menzogne nei media. Durante la seduta plenaria svoltasi a Lugano sull'arco di due giorni, l'autorità di ricorso ha invitato il professor Bertil Cottier, che si è pronunciato in modo indipendente e critico sul lavoro dell'autorità.

## **4 Sunto dell'attività dell'autorità di ricorso**

### **4.1 Andamento dell'esercizio**

Nel 2002, sono stati interposti presso l'autorità di ricorso 18 reclami (2001: 22 reclami). Quindici reclami consistevano in ricorsi collettivi ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera *a* LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone (cofirmatari). I restanti tre reclami riguardavano un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera *b* LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione o delle trasmissioni contestate.

In merito al numero dei reclami interposti occorre considerare che, nell'ambito della sorveglianza sui programmi prevista dalla legge, alla procedura di ricorso è preposta una procedura di reclamo presso l'organo di mediazione. Dall'entrata in vigore della LRTV gli organi di mediazione delle emittenti, a cui spetta una funzione di conciliazione, svolgono un importante ruolo di filtro. Gran parte dei reclami riguardanti trasmissioni radiotelevisive diffuse da emittenti svizzere può essere evasa in via conciliatoria. Nel 2002, presso l'organo di mediazione della DRS sono stati inoltrati 162 reclami, di cui solo 9 (6%) sono sfociati in una procedura di ricorso presso l'autorità.

Nell'anno in esame, l'autorità ha evaso 18 casi e pubblicato le relative decisioni (20 casi nel 2001), di cui 17 mediante una procedura di diritto sostanziale (15 nel 2001). In un caso, l'autorità si è rifiutata di entrare nel merito per motivi formali (5 nel 2001). La durata delle procedure, dalla ricezione del reclamo alla decisione nel merito, era compresa tra 1 e 8 mesi, per una media di poco più di 5 mesi e mezzo. Come nel 2001, anche nell'anno in esame l'autorità si è riunita sei volte in seduta plenaria, di cui una durata due giorni. Al termine dell'anno in esame vi erano ancora 6 procedure in corso.

Nessuna delle decisioni pubblicate nell'anno in esame è stata impugnata con ricorso amministrativo al Tribunale federale. Presso il Tribunale federale non sono pendenti altre decisioni dell'autorità di ricorso.

## **4.2 Trasmissioni oggetto di reclamo**

Dei nuovi reclami interposti, 11 riguardavano trasmissioni televisive e 7 trasmissioni radiofoniche (19 e 3 nel 2001). Si trattava di 11 trasmissioni in lingua tedesca, 5 in lingua francese, una in italiano e una in retoromancio. Per la prima volta in assoluto, l'autorità ha pubblicato una decisione in retoromancio. Le trasmissioni oggetto di reclamo riguardavano in 16 casi programmi della SRG SSR idée suisse (qui di seguito SSR) e in due casi emittenti televisive private. Le trasmissioni oggetto di reclamo sono state diffuse dal canale svizzero DRS (SF DRS, 5 reclami), dalla Télévision Suisse Romande (TSR, 4), da Radio DRS (4), dalla RSI (1), da Radio Suisse Romande (1), da Radio Rumantsch (1), da Tele Basel (1) e da Tele Bärn (1).

La stragrande maggioranza dei reclami riguardava trasmissioni informative. In ambito televisivo i reclami si limitavano alle rubriche serali, mentre in ambito radiofonico si riferivano a trasmissioni diffuse durante il giorno. La maggior parte dei reclami è stata inoltrata contro le trasmissioni "Kassensturz" della SF DRS (3), "Mise au point" della TSR (2) e il programma musicale di Radio DRS 1 (2). I reclami possono essere suddivisi in due tematiche principali: la religione e, come già l'anno scorso, la politica in materia di droga.

### 4.3 Giurisprudenza in generale

Nell'anno in esame, l'autorità ha riconosciuto validi sei reclami (1 nel 2001). Il vistoso aumento dei reclami accolti – nonostante la diminuzione del numero di reclami interposti – non è da ricondurre a un inasprimento della giurisprudenza. Le decisioni hanno confermato la giurisprudenza anteriore dell'autorità in merito al principio dell'oggettività ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 primo periodo LRTV (4) e ai sentimenti religiosi nell'ambito del mandato culturale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LRTV (2). Occorre inoltre considerare che due trasmissioni sono state oggetto di più reclami, per cui l'elevato numero di reclami accolti va relativizzato (cfr. singoli casi al capitolo 5).

L'autorità ha accolto due dei quattro ricorsi contro il documentario "Hanfland Schweiz" (*La Svizzera paese della canapa*) in quanto il pubblico non ha avuto la possibilità di formarsi una propria opinione su due temi centrali: la coltivazione della canapa in Svizzera e la revisione della legge sugli stupefacenti. Il filmato, sulla base delle lamentele espresse dai produttori intervistati, ha destato l'impressione che solo una liberalizzazione della coltivazione e del consumo potrebbe rappresentare una soluzione valida per il futuro. I pareri contrari su questo controverso argomento d'attualità politica, per esempio gli effetti sulla salute, non sono stati menzionati. La canapa, una materia prima dall'uso molteplice la cui coltivazione legale è sostenuta dalla Confederazione, è inoltre stata equiparata alle sostanze stupefacenti hashish e marijuana. La trasmissione ha quindi violato il principio dell'oggettività.

Nell'esercizio in esame, l'autorità ha avuto modo di approfondire la propria giurisprudenza in merito alla tutela della dignità umana. Questa disposizione sui programmi non è menzionata esplicitamente nella LRTV. L'autorità la deduce tuttavia dall'articolo 6 capoverso 1 ultimo periodo LRTV ("trasmissioni contrarie alla morale pubblica"). La tutela della dignità umana è inoltre sancita dall'articolo 7 capoverso 1 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405.1). Nella sua decisione riguardante un documentario su una "maratona di sesso", l'autorità ha sottolineato che lo scopo della suddetta disposizione non è solo proteggere le persone rappresentate, ma anche la dignità umana in generale, ai sensi di una tutela dei valori culturali e sociali fondamentali. In un'altra decisione sulla questione

dell'anonimato (diffusione di un'immagine, menzione del nome), l'autorità stabilisce che la protezione della sfera privata è parte integrante della dignità umana tutelata dal diritto in materia di programmi.

Dai principi applicabili all'informazione (articolo 4 LRTV) o da altre disposizioni in materia di programmi non si possono far valere quote minime di rappresentanza femminile. A questa conclusione è giunta l'autorità nell'ambito di un ricorso contro la supremazia maschile nella trasmissione "Arena" diffusa dal canale svizzero DRS. Una migliore rappresentanza femminile nelle trasmissioni improntate alla formazione di un'opinione è invero auspicabile, ma spesso resa difficile dalla realtà sociale. Una presentazione conforme alle esigenze dei media, in particolare per i dibattiti politici, esige infatti la partecipazione di noti esponenti dei partiti, delle associazioni, delle imprese e dell'amministrazione (a maggioranza maschile).

L'autorità ha ritenuto problematico l'uso dell'aggettivo "serbocroato" (invece di serbo) nell'ambito di un intervento dell'ex presidente iugoslavo Milosevic davanti al Tribunale penale internazionale dell'Aia per crimini di guerra. Il termine è oggettivamente scorretto e non promuove la comprensione per gli di altri popoli. Nella fattispecie, l'autorità non ha tuttavia constatato una violazione del diritto in materia di programmi, perché l'argomento centrale del servizio contestato era il contenuto del discorso di Milosevic e non la lingua, menzionata solo a margine. Inoltre, "serbocroato" non è un termine riduttivo o peggiorativo, bensì una lingua effettivamente esistente, insegnata ancora in numerose università germanofone.

#### **4.4 Procedura in seguito a violazioni del diritto**

Se l'autorità di ricorso accerta una violazione del diritto, ne informa l'emittente, che entro 60 giorni deve fornire un rendiconto sui provvedimenti adottati per porre rimedio alla violazione ed evitare il ripetersi della medesima o di analoghe violazioni (articolo 67 capoverso 2 LRTV). In caso di violazioni del diritto continue (in particolare spot pubblicitari diffusi a scadenza regolare), l'emittente deve in primo luogo interrompere l'ulteriore messa in onda della trasmissione contestata. Del resto, l'autorità reputa di regola sufficienti i provvedimenti adottati, se l'emittente prevede misure interne adeguate per evitare il ripetersi di analoghe violazioni del diritto. In particolare,

l'emittente deve informare in modo adeguato i produttori sugli aspetti fondamentali della decisione, vale a dire gli aspetti che vanno al di là del caso specifico.

Se l'autorità reputa insufficienti i provvedimenti adottati dall'emittente, può proporre al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di deliberare misure appropriate ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 lettera c LRTV (ad es. completare con oneri la concessione). Nell'anno in esame non è stato il caso.

Il Dipartimento non ha deliberato alcuna misura in merito a due decisioni prese dall'autorità nel 2000 e alle relative istanze (cfr. rapporto annuale 2000 dell'autorità, pagina 9). Il DATEC ha espresso comprensione per il disagio dell'autorità nei confronti di una SSR che dà l'impressione di porsi al di sopra delle decisioni passate in giudicato. Il Dipartimento ritiene tuttavia che si tratta di eventi singoli. Non si può affermare che la SSR si sottragga spesso o con una certa regolarità alle disposizioni dell'autorità di ricorso. Al momento attuale non è pertanto necessario completare con oneri la concessione SSR o addirittura adottare ulteriori provvedimenti.

L'autorità ha chiesto al Dipartimento un'ulteriore precisazione dei criteri rilevanti ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 lettera c LRTV. Le preoccupazioni riguardavano il criterio della periodica inosservanza delle disposizioni dell'autorità da parte di un'emittente. Di fatto, l'autorità ricorre all'istanza presso il Dipartimento solo in casi eccezionali e motivati. Le procedure in materia di programmi trattano pur sempre singoli casi, anche se la decisione specifica può sollevare questioni fondamentali di diritto in materia di programmi. Inoltre, le decisioni dell'autorità sono disposizioni passate in giudicato nell'ambito della procedura in materia di programmi prevista dalla LRTV, a cui un'emittente non può semplicemente sottrarsi ai sensi della LRTV in vigore.

Nella sua risposta, il capo del Dipartimento sottolinea la grande importanza attribuita alle istanze dell'autorità. Nel contempo occorre tuttavia considerare che tutte le misure elencate nell'articolo 67 capoverso 1 lettera c LRTV rappresentano un pesante intervento nella concessione. La possibilità d'intervento del Dipartimento è di natura sussidiaria. La LRTV si affida in primo luogo all'effetto che le decisioni



dell'autorità hanno sul pubblico. Gli estremi per l'intervento da parte del Dipartimento sussistono solo se viene a mancare questo effetto e se un'emittente trasgredisce con ostinazione a una decisione dell'autorità. I criteri per l'adozione di misure sono la regolarità delle violazioni del diritto e un continuo atteggiamento di rifiuto da parte di un'emittente nei confronti delle decisioni di accertamento dell'autorità. Un ulteriore criterio è dato dal peso dei contenuti delle sequenze contestate dall'autorità.

## **5 Giurisprudenza dell'autorità di ricorso**

Qui di seguito vengono menzionate in sintesi alcune decisioni di rilievo dell'autorità nell'anno in esame. Tutte le decisioni possono inoltre essere consultate e scaricate in forma anonima dal sito Internet dell'autorità.

### **5.1 Decisione del 15 marzo riguardante il servizio "Streit im Rotlichtmilieu" diffuso da Tele Basel nell'ambito della trasmissione "7 vor 7"**

***Solo quando sussiste un interesse pubblico preponderante è possibile menzionare il nome o mostrare un'immagine di un imputato nell'ambito di una procedura in corso.***

*Circostanze:* durante la rubrica informativa "7 vor 7", Tele Basel ha diffuso un breve servizio di quattro minuti intitolato "Streit im Rotlichtmilieu" (*Lite nell'ambiente a luci rosse*). Il servizio riguardava i rimproveri mossi dal gerente di un locale notturno nei confronti di un alto funzionario della polizia del buon costume, oggetto anche di una procedura interna al Dipartimento competente. Il nome dell'imputato è stato menzionato e una sua foto è stata mostrata più volte. Il funzionario in questione ha interposto ricorso contro il servizio.

*Apprezzamento:* nell'ambito di una corrispondenza su una procedura in corso si richiede di anonimizzare i dati personali dell'imputato. Il nome dell'imputato può essere menzionato solo quando sussiste un interesse pubblico preponderante. Tale interesse pubblico sussiste in particolare per le persone che coprono una carica politica, che esercitano un'importante funzione in seno all'amministrazione o alla magistratura o che sono note al pubblico. I rimproveri devono inoltre essere legati alla funzione o alla notorietà della persona in questione.

Nel servizio oggetto del reclamo si è parlato praticamente solo di una presunta relazione tra l'alto funzionario della polizia del buon costume e la gerente di un altro locale notturno. Nel suo reclamo al Dipartimento, il denunciante ha tuttavia rimproverato al funzionario della polizia del buon costume delle mancanze in parte rilevanti nell'ottica del diritto penale (coazione, corruzione, ecc.). Omettendo di menzionare fatti fondamentali, Tele Basel ha violato il principio dell'oggettività. Dato che nel servizio oggetto del reclamo sono stati espressi solo rimproveri secondari e poco rilevanti ai fini del diritto penale, non sussistevano nemmeno i presupposti per la menzione del nome o la diffusione della foto. Malgrado l'importante funzione pubblica esercitata dal funzionario in questione, non esisteva l'interesse pubblico preponderante richiesto. Il servizio ha pertanto violato anche il dovere di tutela della dignità umana.

## **5.2 Decisione del 21 giugno riguardante il servizio su un articolo della rivista "ACUSA" diffuso dalla Télévision suisse romande nell'ambito del "Téléjournal"**

***Un servizio in cui si esprimono dei rimproveri deve menzionare tutti i fatti oggettivamente importanti e l'opinione della persona chiamata in causa.***

*Circostanze:* nell'ambito della trasmissione informativa "Téléjournal", la Télévision Suisse Romande TSR ha diffuso un servizio di circa due minuti sulle accuse apparse nell'organo di pubblicazione del Verein gegen Tierfabriken Vgt (*Association Contre les Usines d'Animaux ACUSA*). Tali accuse riguardavano in particolare due aziende agricole dell'Alto Vallese e il direttore della Scuola cantonale di agricoltura. Il servizio oggetto del reclamo ha destato l'impressione che le accuse del Vgt fossero infondate e che le aziende agricole criticate rispettassero tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali.

*Apprezzamento:* nell'ambito di trasmissioni informative, un'emittente deve garantire la diffusione di fatti e opinioni rispettando i doveri di diligenza giornalistica. Vanno menzionati in particolare i fatti oggettivamente importanti e i punti di vista delle persone chiamate in causa. In caso contrario, il pubblico ottiene un quadro insufficiente della questione e non è in grado di formarsi una propria opinione sull'argomento trattato. Nella fattispecie, il servizio era fazioso e tendenzioso, in quanto non presentava tutti i fatti importanti e non dava spazio a un rappresentante

del Vgt per precisare il punto di vista dell'associazione. In particolare, non è stato menzionato il fatto che, a seguito delle critiche del Vgt, le condizioni di allevamento degli animali in questione sono migliorate. Mancava inoltre la successione cronologica di tutti gli eventi principali. Il pubblico non ha avuto la possibilità di formarsi una propria opinione; è così stata riscontrata una violazione di diversi doveri di diligenza e del principio dell'oggettività.

### **5.3 Decisione del 23 agosto riguardante il servizio satirico su Swissair diffuso dal canale svizzero DRS nell'ambito della trasmissione "Kassensturz"**

***La ridicolizzazione di contenuti di fede fondamentali costituisce una violazione inammissibile dei sentimenti religiosi.***

*Circostanze:* alla fine del 2001, la televisione svizzera DRS ha diffuso un servizio satirico sugli eventi legati alla compagnia aerea "Swissair" nell'ambito della rubrica per i consumatori "Kassensturz". Nel terminal A dell'aeroporto di Zurigo, un prete proveniente da Roma riceve la confessione di diversi ex esponenti della Swissair. Contro il servizio sono stati interposti due reclami.

*Apprezzamento:* anche per le trasmissioni satiriche vi sono dei limiti sotto il profilo del diritto sui programmi. Ciò riguarda in particolare argomenti delicati nell'ambito del mandato culturale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LRTV, quali la dignità umana, la protezione dei minori, la dignità della donna e i sentimenti religiosi. Di questa maggiore protezione godono solo i contenuti religiosi fondamentali, non però la chiesa quale istituzione o i dignitari ecclesiastici. Nella trasmissione oggetto di reclamo, durante la confessione il prete ha ripetutamente mangiato patatine, bevendo da un calice d'oro. Il servizio faceva riferimento al sacramento dell'eucaristia. La scena contestata ha dunque violato i sentimenti religiosi, ridicolizzando contenuti di fede fondamentali come i sacramenti, di cui fa parte anche l'eucaristia.

## **6 Revisione della legge sulla radiotelevisione**

Nel suo parere sul progetto di messaggio, l'autorità di ricorso ribadisce la sua posizione in merito alla futura impostazione del diritto in materia di programmi (cfr. anche rapporto annuale 2001, p. 13 segg.). Accoglie favorevolmente il fatto che alcune proposte formulate nella sua presa di posizione relativa all'avamprogetto messo in consultazione siano state considerate nel progetto di messaggio. In tal modo, le disposizioni fondamentali in materia di programmi sono ora applicabili anche agli inserti pubblicitari e alle televendite. La procedura in seguito a violazioni del diritto è regolamentata. È stato inoltre aumentato il numero di membri della commissione che dovrà essere creata e la stessa camera non può più essere responsabile sia del rilascio di concessioni, sia della vigilanza sui programmi. L'istanza giudica infine positiva la nuova integrazione della questione sul rifiuto illecito dell'accesso alle infrastrutture di diffusione nella procedura il ricorso in materia di programmi.

L'autorità deplora invece, come già nell'ambito della procedura di consultazione, la limitazione della procedura di ricorso, garantita dalla Costituzione, alle trasmissioni di tipo redazionale e le poche disposizioni di diritto sostanziale. La procedura di ricorso in materia di programmi, che con una prassi relativamente informale e fondamentalmente gratuita accorda in pratica a tutti i cittadini svizzeri e a tutte le persone residenti in Svizzera la facoltà di promuovere una decisione di accertamento da parte di un'istanza indipendente contro trasmissioni radiotelevisive diffuse da emittenti svizzere, svolge oggi una funzione di "valvola" da non sottovalutare. L'applicazione della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) potrebbe inoltre comportare un appesantimento giuridico e un allungamento della procedura di ricorso. L'autorità di ricorso rifiuta anche la creazione di un Comitato consultivo della SSR, perché porterebbe a una frammentazione della vigilanza sui programmi. I compiti svolti attualmente dall'autorità di ricorso e i compiti previsti per il Comitato consultivo della SSR dovrebbero essere assegnati a una nuova autorità indipendente, a cui competerebbe la vigilanza sui programmi nel suo insieme.

Nel definitivo progetto di messaggio del 18 dicembre 2002, il Consiglio federale ha accolto le istanze in ambito istituzionale dell'autorità di ricorso. Una camera con

potere decisionale autonomo, separata dalla nuova Commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici, si occuperà della vigilanza sui programmi subentrando all'attuale autorità di ricorso.

## **7 Ambito internazionale**

### **7.1 Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera**

Il 1° marzo è entrato in vigore in Svizzera il Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (RU 2002, p. 3130 segg.). L'autorità di ricorso deve applicare le disposizioni in materia di programmi di questa Convenzione del Consiglio d'Europa se la diffusione ha carattere transfrontaliero e la disposizione è direttamente applicabile. Gli emendamenti menzionati della Convenzione non riguardano né le disposizioni in materia di programmi, né in particolare l'articolo 7. Nelle osservazioni introduttive si richiama comunque espressamente l'attenzione sulle raccomandazioni adottate in seno al Consiglio d'Europa, tra cui anche una raccomandazione riguardante la rappresentazione della violenza nei media elettronici.

Il Comitato permanente del Consiglio d'Europa, che si occupa di questa Convenzione, ha pubblicato una dichiarazione d'applicazione dell'articolo 7 della Convenzione, che riguarda tra l'altro anche la tutela della dignità umana. La dichiarazione va considerata alla luce dei nuovi formati emergenti ("Reality TV"). Essa ha lo scopo di proteggere l'integrità e la dignità delle persone e prevenire una perdita completa della sfera personale. Le autorità di regolamentazione e le emittenti devono cooperare nell'intento di trovare nel limite del possibile soluzioni volontarie di coregolazione o di autocontrollo. Si devono evitare accordi contrattuali in cui le parti rinunciano in ampia misura alla propria sfera personale, in quanto rappresentano una violazione della dignità umana. Vanno tutelate le parti più deboli, ossia i partecipanti che, per ottenere notorietà e denaro, sarebbero disposti a rinunciare ai propri diritti.

## 7.2 European Platform of Regulatory Authorities

Dal 1996 l'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è membro della European Platform of Regulatory Authorities (qui di seguito EPRA). L'EPRA è un organo indipendente di cui fanno parte le autorità nazionali di sorveglianza in materia radiotelevisiva (per maggiori informazioni: <http://www.epra.org>). Come ogni anno, l'EPRA si è riunita due volte. La prima seduta ha avuto luogo a Bruxelles dal 15 al 17 maggio, la seconda a Lubiana dal 26 al 28 settembre. Sotto il profilo del diritto sui programmi, gli argomenti principali riguardavano la violenza negli inserti pubblicitari e la pornografia. Una delle questioni centrali verteva sulla compatibilità del divieto di propaganda politica con l'articolo 10 CEDU (libertà di espressione). Come è noto, lo scorso anno la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto un ricorso del Verein gegen Tierfabriken (VgT) contro la Svizzera. Nell'ambito del dibattito è emerso che un divieto generale di propaganda politica non è più applicabile. Per far valere una limitazione della propaganda politica che sia compatibile con l'articolo 10 CEDU sono necessari criteri trasparenti (ad es. in merito al momento della diffusione di uno spot).

## 8 <http://www.ubi.admin.ch>

L'autorità di ricorso in materia radiotelevisiva dispone di un proprio sito Internet, <http://www.ubi.admin.ch>, la cui parte redazionale è gestita dalla segreteria. Oltre a informazioni generali concernenti l'organizzazione e i compiti dell'autorità, la procedura in materia di programmi e i requisiti per interporre ricorso, il sito contiene anche tutte le decisioni nella lingua originale pubblicate dal novembre 1998 e diversi link utili.

Dall'agosto 2002, la rubrica "Decisioni" riporta una banca dati che consente una ricerca delle decisioni dell'autorità. La banca dati è disponibile in tre lingue (tedesco, francese e italiano). Tutte le decisioni pubblicate dall'autorità dall'entrata in vigore della LRTV possono essere cercate sulla base di otto criteri: anno, lingua, media, emittente, trasmissione, base legale, decisione finale o parole chiave. I criteri possono essere combinati liberamente tra loro.

Un link diretto consente di accedere alle decisioni disponibili in forma elettronica. Inoltre, le singole decisioni rinviano a informazioni più specifiche, come ad esempio il tipo di ricorso, la decisione finale, e riportano link riguardanti altre pubblicazioni, in particolare quelle della GAAC, o la corrispondente decisione del Tribunale federale, se la decisione dell'autorità è stata impugnata.

## **Allegato I: Composizione dell'autorità e della segreteria**

<b>Membri</b>	<b>In carica dal</b>	<b>Scadenza del mandato</b>
Denis Barrelet (giornalista e prof. universitario, BE)	01.01.1997 Presidente	31.12.2003
Marie-Louise Baumann-Bruckner (giurista, ZH)	01.07.1991 Vicepresidente	31.12.2003
Regula Bähler (avvocato, ZH)	01.01.2001	31.12.2003
Sergio Caratti (già redattore capo, TI)	01.01.1991	31.12.2003
Veronika Heller (avvocato, municipale, SH)	01.01.1997	31.12.2003
Barbara Janom Steiner (avvocato, GR)	01.01.2001	31.12.2003
Heiner Käppeli (vicedirettore MAZ, LU)	01.05.2002	31.12.2003
Denis Masmajan (giornalista e giurista, GE)	01.01.1997	31.12.2003
Alice Reichmuth Pfammatter (avvocato, giudice cantonale, SZ)	01.01.2001	31.12.2003



**Segreteria giuridica****In carica dal****Impiego al**Pierre Rieder  
(responsabile)

01.10.1997

90 %

Catherine Josephides Dunand

22.08.2001

30 %

**Cancelleria**

Heidi Raemy

08.04.1994

50 %

**Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984-2002**